COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 328

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

AMADEI ed altri: Modifiche dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675) 328

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905) 328

PRESIDENTE 328, 329
CARUSO 328
MAZZOLA 329
NUCCI, *Relatore* 328, 329
TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 329

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

VILLA ed altri: Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2833-*B*) 330

PRESIDENTE 330, 332, 333, 334, 335 337, 340, 341, 342, 343
BERTUCCI 342
BRESSANI 337
CARUSO . 330, 332, 335, 337, 339, 340, 341, 342
CAVALLARI, *Relatore* . 333, 335, 337, 339, 342
DI PRIMIO 333, 337
FREGONESE 335, 343
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 330, 331
IANNIELLO 335
LUCIFREDI 337
MAZZOLA 341
NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 330
ROMEO 334, 337, 342
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . 330, 332, 335, 337, 339, 342

Votazione segreta:

PRESIDENTE 343

La seduta comincia alle 17,15.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Mazzola e Romeo sostituiscono rispettivamente i deputati Lattanzi e Roberti.

Discussione delle proposte di legge Amadei ed altri: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675); Boffardi Ines ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amadei Giuseppe e Santi: « Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale »; e dei deputati Boffardi Ines, Allegri, Allocca, Anselmi Tina, Balasso, Barbi, Bianchi Fortunato, Biondi, Borra, Bosco, Bova, Calvetti, Calvi, Carenini, Cattanei, Ciccardini, Compagna, Erminero, Fioret, Fusaro, Gitti, Grassi Bertazzi, Gunnella, Helfer, Ianniello, Isgrò, Lobianco, Mancini Vincenzo, Marocco, Merenda, Merli, Monti, Nicolini, Nucci, Pisicchio, Pisoni, Pitzalis, Rausa, Revelli, Salomone, Sangalli, Santi, Schiavon, Sgarlata, Squicciarini, Stella, Tantalo, Traversa, Vaghi, Vecchiarelli: « Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Informo la Commissione che il Governo ha presentato un testo sostitutivo della proposta di legge n. 2905.

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Mi richiamo per le due proposte di legge in esame alle relazioni che ho avuto modo di svolgere in sede referente e alle considerazioni fatte al momento della richiesta del passaggio in sede legislativa.

Il Governo, al momento della richiesta del passaggio del provvedimento n. 2905 in sede legislativa, ha presentato il seguente articolo unico:

« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento. per la maggiore attività svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli Istituti ed Enti medesimi.

Tale maggiore contributo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito capitolo, con le modalità di cui all'articolo 12, sesto ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del dipendente personale centrale e periferico che esplica attività connessa con quella degli Istituti previdenziali ed assistenziali, in base alle qualifiche rivestite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARUSO. Noi abbiamo già indicato la nostra posizione al momento dell'esame della proposta di legge in sede referente e avevamo consentito al passaggio in sede legislativa anche sulla base del nuovo testo presentato dal Governo.

Sul merito del provvedimento noi abbiamo già espresso la nostra opinione: non abbiamo niente contro i dipendenti del Ministero del lavoro – sia chiaro – però rimane il fatto che nel campo del pubblico impiego si continua a procedere con il sistema di sempre. Il Governo aveva assunto l'impegno con l'articolo 15 della legge n, 775, di sistemare una volta per tutte le trattamento dei dipendenti dello Stato riordinando le svariate indennità accessorie. Ancora una volta, però, il Governo è venuto meno agli impegni assunti, con il risultato di trovarsi nuovamente di fronte

tutte le categorie interessate in agitazione (dipendenti civili del Ministero della difesa, dei lavori pubblici e così via).

Noi non intendiamo rimanere coinvolti in questa responsabilità e, quindi, ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento, sottolineando che non si può procedere su questa strada, per poi pretendere la tranquillità dei lavoratori e dei pensionati.

MAZZOLA. Come ho già avuto modo di dire in sede di Commissione lavoro, la situazione degli statali si fa di giorno in giorno più caotica e confusa, visto che il Governo non ha il coraggio di intervenire in maniera organica e risolutiva, limitandosi ad assecondare sporadicamente provvedimenti isolati e settoriali, con il solo scopo di tacitare le richieste più pressanti e di dare ad esse risposte di natura politica. Cosa vuol dire, infatti, la espressione « per il maggior lavoro che hanno prestato » ? Queste categorie, forse non hanno lo straordinario ?

PRESIDENTE. La motivazione è che si tratta di lavoro non dovuto.

MAZZOLA. Ma se si tratta di lavoro non dovuto non avrebbero dovuto farlo. E poi, chi garantisce che questo lavoro è stato effettivamente prestato ? Nessuno può dimostrarcelo, dobbiamo accontentarci delle dichiarazioni di fede del presentatore del provvedimento e del relatore.

Sia chiaro che la mia è un'opposizione non a questo provvedimento ma al principio che lo ha ispirato. Queste considerazioni non ci permettono di approvarlo e, quindi, ci asterremo, sottolineando, però, che la nostra è una astensione critica e negativa, nel senso che il provvedimento stesso non può e non deve in nessun caso divenire un precedente per iniziative dello stesso tipo. Mi auguro di udire in tal senso una dichiarazione del rappresentante del Governo, anche se mi rendo conto che una dichiarazione del genere non potrebbe, visti i precedenti, avere minimamente il senso di serio impegno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non posso far altro che richiamarmi a quanto già detto nel corso della precedente seduta, in sede referente.

NUCCI, *Relatore*. Desidero far presente che il nuovo testo presentato dal Governo non comprende (come era per il vecchio testo) anche la proposta di legge Amadei, che quindi deve essere rinviata ad altra seduta per essere esaminata a parte.

CARUSO. Sono d'accordo per il rinvio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, può quindi rimanere stabilito che la proposta di legge Amadei è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge Boffardi Ines ed altri.

Il Governo ha proposto di sostituirlo interamente con il seguente articolo.

« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attività svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli Istituti ed Enti medesimi.

Tale maggiore contributo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito capitolo, con le modalità di cui all'articolo 12, sesto ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del dipedente personale centrale e periferico che esplica attività connessa con quella degli Istituti previdenziali ed assistenziali, in base alle qualifiche rivestite.

Il Ministro del tesoro è autorizato ad apportare con propri decreti le variazioni accorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Propongo alla Commissione di assumere come testo l'articolo unico presentato dal Governo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati proposti altri emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Villa ed altri: Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati *(Modificata dalla I Commissione permanente del Senato)* (2833-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa ed altri: « Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ». La proposta di legge, approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 23 giugno 1971, è stata modificata dalla I Commissione permanente del Senato.

Nella seduta di ieri, abbiamo iniziato la discussione sulle linee generali delle modifiche stesse, riservandoci di esaurirla nel corso dell'odierna seduta per poi passare all'esame delle modifiche apportate dal Senato e dei relativi emendamenti.

Devo avvertire i colleghi che, a mio parere, alcuni di essi risultano presentati su parti di articolato non modificate dal Senato: tali sono ad esempo gli emendamenti Caruso e Fregonese e quello Di Primio, relativi al quarto comma dell'articolo 1. Ricordo, a tale proposito, che la discussione avviene sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera e sulle parti ad esse connesse.

Prima di dare la parola ai colleghi, desidero, infine, far presente che il relatore onorevole Tozzi Condivi, non potendo partecipare alla seduta odierna, ha pregato il collega Cavallari di sostituirlo nelle sue funzioni.

CARUSO. Piuttosto che intervenire sugli emendamenti, desidero ricordare che nella seduta di ieri si era avvertito il bisogno di sentire il Governo, in quanto erano state sollevate da tutte le parti politiche obiezioni e censure sul diverso comportamento del Governo stesso alla Camera e al Senato. Il Sottosegretario Schietroma si era riservato di dare tali delucidazioni nel corso dell'odierna seduta e, pertanto, prima di venire all'esame degli articoli e, quindi, degli emendamenti, noi vorremmo conoscere il pensiero del Governo su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ritengo che l'esigenza del collega Caruso potrà essere ampiamente soddisfatta, in quanto alla discussione interverrà oltre al Sottosegretario Schietroma, anche il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicolazzi, ed il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Infatti, pur avendo partecipato finora alle sedute quasi da osservatore, dopo alcune dichiarazioni che sono state fatte a proposito di questo provvedimento di legge, che ho seguito tanto da vicino, ritengo di dover intervenire direttamente nella discussione.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero, innanzitutto, far presente alla Commissione alcune preoccupazioni che ci sono state espresse, sia dall'ANCI che da qualche rappresentante di grandi enti locali, circa gli oneri finanziari che comporterà questa legge. Dal Ministero dell'interno è stato inviato un fonogramma – cui ancora non è pervenuta risposta – alla Presidenza del Consiglio, riguardo il comportamento che si deve tenere in proposito.

Il sindaco di Milano ci ha fatto pervenire, ad esempio, una lettera molto preoccupante, dichiarandoci in cifre che questa legge comporterà 77 miliardi e 600 milioni di spesa solo per il comune di Milano. Hanno scritto anche altri Enti, come pure il Presidente dell'ANCI.

Nell'attesa della risposta che deve pervenirci dalla Presidenza del Consiglio, non intendo chiedere, come rappresentante del Ministero dell'interno, un rinvio, ma per lo meno fare alla Commissione ed anche al Ministero del tesoro qualche proposta: se non sia possibile, ad esempio, in base all'articolo 6 del provvedimento di legge stesso dilazionare almeno in dieci anni il rimborso di tutti questi oneri da parte dei comuni e degli enti, altrimenti non avremo nessun comune, e di conseguenza nessuna azienda municipalizzata, capace di far fronte alle spese derivanti da questa legge.

Esprimendo tali preoccupazioni e facendo questa proposta, crediamo di aver compiuto ogni nostro dovere nei confronti degli enti locali, che continuamente ci assillano facendoci presente queste difficoltà.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Innanzitutto, devo dire che non abbiamo alcuna opposizione da fare alla richiesta avanzata da alcuni commissari di approvare la proposta di legge così com'è. A

quanto si può vedere, le modificazioni apportate dal Senato, su richiesta del Governo, non hanno ricevuto favorevole accoglienza. Bisogna però rendersi conto che tali modifiche hanno scopi e finalità ben precisi; innanzitutto, la finalità di estendere i benefici combattentistici al personale militare: sarebbe infatti la prima volta che, in una legge simile, venisse fatta una discriminazione del genere. L'altra finalità è, indubbiamente, quella di perequare e armonizzare il trattamento dei dipendenti statali con quello dei dipendenti degli enti pubblici. Per questo motivo, abbiamo introdotto delle cautele, senza le quali, indubbiamente, non ci sarebbe stata quella equità che rappresenta lo scopo della legge interpretativa. In sostanza ci sarebbe stata una sproporzione tra i benefici concessi ai dipendenti degli enti pubblici e quelli concessi ai dipendenti statali.

Le modifiche introdotte all'articolo 3 hanno il preciso scopo di chiarire quale debba essere il trattamento all'atto del collocamento a riposo in relazione alla espressione « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta ». Anche il comma aggiuntivo che chiarisce la espressione « carriera di appartenenza » serve a fugare gli eventuali dubbi che potrebbero sorgere in caso di distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cavallari nella scorsa seduta circa l'articolazione della carriera di appartenenza, debbo precisare a nome del Governo, che l'ipotesi dell'onorevole Cavallari può essere accolta limitatamente all'ipotesi di una carriera unica nell'ambito della quale la distinzione fra dirigenti e funzionari sia puramente nominalistica e manchi per l'interessato la possibilità di conseguire la qualifica rivestita da una classe di stipendio superiore.

Un'altra modifica introdotta all'articolo 3 è intesa a escludere la possibilità che uno stesso beneficio possa essere goduto due volte.

L'ultimo comma aggiunto all'articolo 3 stabilisce, infine, che gli aumenti periodici di stipendio che vengono attribuiti in aggiunta a quelli previsti dai rispettivi ordinamenti debbono essere corrisposti nella stessa misura prevista per i dipendenti statali (2,5 per cento).

Il primo comma dell'articolo 4 risulta modificato su proposta del Ministero del tesoro per precisare che la riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrisponde alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Su proposta del Governo, è stato aggiunto un comma che regola la situazione del dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione.

Su proposta del Ministero del tesoro, è stato introdotto un articolo aggiuntivo per non creare discriminazioni fra i dipendenti dello Stato e i componenti delle forze armate, gli ex combattenti, i partigiani, i mutilati e invalidi di guerra, le vittime civili di guerra, gli organi di guerra, i profughi e le categorie equiparate. Infatti, anche queste categorie, e specialmente quelle che sono state impiegate in zone di guerra, hanno subìto un danneggiamento nella possibilità di miglioramento della preparazione professionale.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte all'articolo 6, mi pare che possano servire a fugare alcune preoccupazioni sollevate da più parti, in quanto si rinviano a un decreto del Ministro del tesoro le modalità per i versamenti da parte degli enti datori di lavoro agli enti erogatori.

Mi pare che sia stata espressa un'altra preoccupazione in relazione alla necessità di coordinare l'articolo 30 del decreto n. 3603, relativo alle norme in materia di previdenza e assistenza dei dipendenti addetti ai pubblici trasporti, con l'articolo 4 di questa proposta di legge. A questo riguardo credo di poter rilevare che per quanto riguarda la pensione di anzianità si recepisce in sostanza il citato articolo 30 senza che occorra una specifica norma.

L'articolo 22 riconosce il diritto a pensione per coloro che hanno conseguito un'anzianità contributiva di 35 anni a prescindere da qualsiasi limite di età.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole all'estensione dei benefici ai militari. In effetti, l'emendamento all'articolo 5 che prevede l'estensione dei benefici della legge a tutto il personale militare in servizio permanente effettivo, con la doverosa copertura di spesa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 6, sodisfa una giusta aspirazione di tutte le forze armate.

Verrei meno ad un mio preciso compito se non rivolgessi anche in questa sede un ringraziamento alla Commissione per questo attestato di fiducia nei confronti delle forze armate.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che gli onorevoli Di Primio, Cavallari, Ciampaglia e Ianniello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Affari Costituzionali, in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 2833-*B*, trasmessa dal Senato con modifiche, che destano alcune perplessità,

mentre giudica pleonastico l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo modificato, poiché gli interessati erano già destinatari dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, in quanto equiparati a tutti gli effetti agli ex combattenti,

impegna il Governo

ad impartire tempestive ed opportune istruzioni esplicative ed ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a chiarire le eventuali incertezze derivanti dall'applicazione congiunta della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della presente proposta di legge, ed in particolare per quanto riguarda coloro i quali a norma del secondo comma dell'articolo 4 della proposta di legge n. 2833-*B* sarebbero esclusi dai benefici della legge perché non raggiungono i limiti minimi di età pensionabile alla data del 31 dicembre 1979.

Rinnova l'impegno al Governo a promuovere i provvedimenti idonei ad assicurare l'estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della presente proposta di legge alle categorie escluse ed in particolare ai civili militarizzati di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 30 marzo 1943, agli invalidi civili per servizio, la cui infermità sia collegata a fatto di guerra, ai deportati, nonché agli internati ».

CARUSO. I colleghi del mio gruppo sono rimasti delusi della risposta del Governo, in quanto si attendevano un chiarimento e non una semplice lettura delle modificazioni apportate dal Senato.

Noi ci attendevamo una dichiarazione sui motivi che hanno determinato il diverso comportamento del Governo sul breve intervallo tra l'esame della legge alla Camera e al Senato.

Questo provvedimento è stato varato con il consenso del Governo e non possiamo non affermare che il ministro Ferrari-Aggradi sia una persona poco attenta.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'atteggiamento del politico deve essere conforme alle situazioni così come, mano a mano, esse si presentano.

CARUSO. Desidero rilevare la contraddittorietà del comportamento del Governo nei due rami del Parlamento. Il sottosegretario Schietroma ha detto che il Governo non ha tenuto conto delle esigenze dei comuni, ma ha tenuto conto delle esigenze delle banche. L'atteggiamento del Governo deve essere univoco per tutti gli enti.

È vero che ora il problema lo ha risolto l'onorevole Nicolazzi scappando dall'aula, ma è anche vero che il Sottosegretario agli interni aveva detto che bisognava pensarci sopra, mentre ora il Sottosegretario Schietroma dice che va tutto bene.

Il fatto è che si è voluto avere un occhio di riguardo per le banche, i cui dipendenti hanno il trattamento pensionistico legato all'età, al contrario dei dipendenti statali, per i quali, invece, vale l'anzianità di servizio. Anche gli autoferrotranvieri non possono andare in pensione prima del compimento dei sessanta anni, ma il loro inserimento è derivato dal fatto che si è voluto riservare un trattamento alle banche, che sono le dirette filiazioni del Ministero del tesoro.

D'altra parte, invece, il Governo non ha voluto assolutamente prendere in considerazione le giuste e legittime esigenze dei comuni. La legge stabilisce che se lo Stato pone degli obblighi a carico degli enti locali deve anche fornire loro i mezzi per far fronte ai relativi oneri. Questa norma è stata completamente dimenticata e quando noi, l'altra volta, presentammo un emendamento perché fosse richiamata, ci fu detto che non poteva essere accolto e che, anzi, se avessimo insistito il Governo avrebbe chiesto la rimissione in Aula del provvedimento.

Ma dove era, io chiedo, l'iniquità di trattamento ? L'iniquità c'è oggi, perché gli statali con queste norme possono andare in pensione a 50 anni, gli autoferrotranvieri no.

In origine questo doveva essere un provvedimento interpretativo della « 336 », mentre, omai, è chiaro che si tratta soltanto di uno strumento per ridurre i benefici che con quella legge erano stati concessi: con il risultato di creare situazioni abnormi. Mi sapete dire cosa succederà – tanto per fare un esempio – se in questo frattempo le banche hanno già accolto la domanda di pensionamento di qualche dipendente ? Lo riassumeranno in servizio, magari con il posto che è già stato occupato ?

È inutile, signori del Governo, che ci veniate a dire che con questo provvedimento si riparano le iniquità e si ristabilisce la pa-

rità di trattamento: sono le parole stesse della legge che vi smentiscono. La realtà è che l'articolo 4 della legge n. 336 stabiliva che i benefici andavano applicati a tutti i dipendenti degli enti pubblici, mentre ora si è introdotta una discriminazione voluta dalle banche. In questo modo, non si fa che aggiungere confusione alla confusione che già regnava sovrana in questo settore.

Infine, non vedo quale sia l'utilità dell'ordine del giorno proposto e delle assicurazioni che si chiedono oggi al Governo: il magistrato che sarà chiamato ad applicare la legge si baserà sul testo del provvedimento. Non si può certo sperare di cambiare la sostanza delle cose con dichiarazioni messe a verbale, che hanno un valore praticamente nullo. Un anno fa noi avevamo varato un provvedimento con cui attribuivamo precisi diritti a certe categorie. Oggi, con la scusa di interpretarla, sottraiamo a molti i diritti già acquisiti. Vogliamo pensarci alle conseguenze che un simile comportamento può avere ? Vogliamo riflettere noi, visto che il Governo si dimostra incapace di farlo ? Vogliamo tenere conto delle preoccupazioni espresse dal sottosegretario agli interni ? Vogliamo cercare una posizione comune e soddisfacente da far valere anche nei confronti del Senato ? Io non ce l'ho con il Senato, che ha soltanto cercato di rimediare quanto il Governo aveva combinato con il suo repentino mutamento di rotta.

Propongo, quindi, formalmente che questo provvedimento venga rinviato di una settimana, per vedere se non sia possibile trovare una soluzione che valga a ripristinare l'ordine turbato e a ristabilire la certezza del diritto per tutte le categorie interessate.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli commissari hanno udito, il collega Caruso ha formulato richiesta, motivandola, di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione della proposta di legge in esame. Desidererei conoscere intorno a ciò il parere della Commissione.

DI PRIMIO. Sono favorevole a tale proposta.

CAVALLARI, *Relatore*. Sono contrario alla richiesta avanzata dall'onorevole Caruso, pur comprendendo le perplessità e le osservazioni da lui svolte molto analiticamente. Anch'io del resto, nel mio intervento di ieri, ebbi modo di sollevare tali perplessità, in quanto, assieme ad altri non ero – e non sono tuttora – convinto dell'atteggiamento del Governo, che qui ha espresso un deciso parere e che, poi, invece ha del tutto modificato in sede di discussione al Senato.

C'è però qui, a mio avviso, l'esigenza primaria di risolvere i problemi in esame, onde dare la sicurezza che quanto deciso al Senato verrà applicato. Naturalmente, rimangono incertezze (e queste nell'ordine del giorno sono poste in rilievo) soprattutto in presenza di norme che modificando la legge 24 maggio 1970, n. 336, si renderanno operanti dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della nuova legge. A questo proposito, vorrei però far notare che, a mio avviso, non c'è dubbio che dovrà essere applicata la predetta legge n. 336 nei confronti di chi ha presentato domanda perché si applichi appunto questa legge. Si applicherà, invece, la nuova legge per chi riterrà di fare domanda in base a quest'ultima: si tratta, infatti, di due leggi diverse.

Non ritengo che il rinvio sia indispensabile, e non so con esso che cosa si potrebbe chiarire. E ciò anche se, come ho detto, si presentano incertezze e dubbi, per esempio per quanto concerne il problema relativo al primo comma dell'articolo 4, dove si riduce il famoso « tetto pensionabile », fissando un'età corrispondente alla metà del periodo di maggior anzianità. Per me quest'ultima non può essere che cinque anni, cioè la metà di dieci (sappiamo che c'è una maggiorazione di sette ed un'altra di dieci anni). Pregherei, comunque, il Governo a voler risolvere questo dubbio in sede di interpretazione del provvedimento.

Ora, vorrei ricordare che noi dobbiamo procedere ad un'estensione nei confronti di altre categorie, e che c'è un impegno del Governo a rivedere tutte le leggi presenti in questa Commissione su tale materia: perciò, il rinvio verrebbe a creare ulteriori difficoltà, tanto più che vi sono diversi enti che attendono questa legge per rendere operanti molte disposizioni delle quali hanno sospeso l'applicazione. Sarei, perciò, dell'avviso di non rinviare l'approvazione di questo provvedimento, riservandoci, magari, con l'ordine del giorno presentato, di fornire qualche indicazione.

A proposito di tale documento, vorrei spiegare i motivi che lo hanno ispirato. Innanzitutto, credo sia doveroso risolvere il problema dei giovani, soprattutto partigiani, delle classi 1924, 1925, 1926, 1927 che a norma del secondo comma dell'articolo 4 della legge

in esame sarebbero esclusi dai beneficî del provvedimento, non raggiungendo i limiti di età pensionabile alla data del 31 dicembre 1979. A questo proposito, ritengo che in via amministrativa si possono trovare soluzioni idonee. È per questo che conviene approvare la legge al più presto: del resto, quando ci occuperemo degli esclusi da questo provvedimento, potremmo fare ulteriormente qualcosa. Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali e delle aziende municipalizzate se risulteranno superiori a quanto previsto dalla legge, penso che sarà il Governo stesso a prendere l'iniziativa per il reperimento della necessaria copertura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta, formulata dall'onorevole Caruso, di rinvio della discussione della proposta di legge in esame.

(*È respinta*).

ROMEO. Una volta respinta la proposta di rinvio e tenendo presente che il Governo ha dichiarato di essere favorevole a questa legge così com'è, vorrei proporre ai colleghi, prima di entrare nell'esame degli articoli, di approvare senza modificazioni il testo pervenutoci dal Senato; ciò anche per evitare, con ulteriori rinvii del provvedimento da una Camera all'altra, il verificarsi di disagi presso le organizzazioni combattentistiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

I beneficî previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La decorrenza economica retroattiva dei beneficî previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

I beneficî previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La decorrenza economica retroattiva dei beneficî previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

Tutti i beneficî previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364.

Gli onorevoli Caruso e Fregonese hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il comma quarto, aggiungere le seguenti parole: « nonché le Casse di Risparmio ».

Al comma quinto, aggiungere le parole: « ai patrioti e ai deportati o internati del nemico in conseguenza dello stato di belligeranza ».

L'onorevole Di Primio ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma quarto, dopo le parole: «...aziende di credito di diritto pubblico », *aggiungere le parole*: « nonché le Casse di Risparmio e le Banche di interesse nazionale ».

Al comma quarto, dopo le parole: «...aziende di credito di diritto pubblico », *aggiungere le parole*: « nonché le Casse di Risparmio ».

L'onorevole Ollietti ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere: « Tra le aziende di cui all'articolo 4 sono comprese quelle il cui capitale è interamente di proprietà dello Stato ».

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, aggiungere le parole: « nonché ai militarizzati di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 30 marzo 1943, n. 123, e successive integrazioni di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1943 ».

L'onorevole Caruso ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti; lo invito anche a dichiarare se intende insistere su quelli che, a mio avviso, risultano improponibili.

CARUSO. Tengo a precisare che non abbiamo nessun proponimento ostruzionistico, vogliamo soltanto svolgere la nostra azione, come la maggioranza svole la sua.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, mi permetto soltanto di precisare che li abbiamo presentati perché fosse chiaro che anche le Casse di risparmio rientrano nella categoria degli istituti di credito di diritto pubblico.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È pleonastica una indicazione del genere.

PRESIDENTE. Non si può discutere su questo argomento in quanto gli emendamenti sono improponibili.

CARUSO. Mi rimetto alle decisioni del Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fregonese e Caruso hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

Al comma quinto, aggiungere le parole: « ai patrioti e ai deportati o internati del nemico in conseguenza dello stato di belligeranza ».

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, aggiungere le parole: « nonché ai militarizzati di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto 30 marzo 1943, n. 123, e successive integrazioni di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1943 ».

FREGONESE. Il nostro emendamento vuol correggere la discutibile modificazione operata dal Senato.

IANNIELLO. Poiché sono firmatario dell'ordine del giorno, mi rimetto all'impegno che ne deriva per il Governo in caso di approvazione e ritiro il mio emendamento.

CAVALLARI, *Relatore*. Invito il collega Fregonese a ritirare l'emendamento presentato, anche perché l'aggiunta che viene fatta è puramente pleonistica. Infatti, le categorie indicate nell'emendamento rientrano già nella qualifica di ex combattenti. Inoltre, non si può riconoscere la qualifica di ex combattente a coloro che non sono in grado di dimostrare di aver combattuto in zone di guerra. In quanto ai deportati ricordo che abbiamo l'impegno del Governo di voler risolvere i problemi di questa categoria.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Fregonese e Caruso.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superio-

re a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dallo ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

I beneficî di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamenti.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Per la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, a sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati, e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi.

I beneficî di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamenti. Ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi. In quest'ultimo caso, gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato.

L'onorevole Di Primio ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dalle parole: « negli ordinamenti » *alle parole*: « conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi ».

L'onorevole Fregonese ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente agguntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamenti.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto da lsecondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi.

L'onorevole Roberti ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo capoverso sopprimere le parole: « in quest'ultimo caso gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti dello Stato ».

DI PRIMIO. Ritiro il mio emendamento.

CARUSO. Questo emendamento tende a ripristinare il testo già votato dalla nostra Commissione, per cui si ha la dimostrazione che il Senato ha subìto la pressione del Governo. Questa norma è già stata approvata all'unanimità, sicché non mi sembra assurda.

BRESSANI. Il mio voto a favore dell'articolo 3 è condizionato da un chiarimento che sollecito dal Governo. Chiedo se la legge sarà applicata nel senso di conferire le qualifiche o classi di stipendio superiori alla carriera di appartenenza dell'impiegato, quando nella specifica carriera di appartenenza non sia prevista la qualifica massima che è prevista dall'ordinamento generale, che a mio avviso deve intendersi come ordinamento dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

CAVALLARI, *Relatore*. Per le ragioni esposte anche poc'anzi, chiedo che l'onorevole Fregonese ritiri l'emendamento proposto. Evidentemente esistono valide ragioni che hanno indotto la Commissione a votarlo all'unanimità in prima lettura; tuttavia, la necessità di rendere al più presto operante questa legge ci porta a dover sacrificare quello che riterremmo giusto fare.

Vorrei che il Governo ci desse una risposta a proposito del problema delle qualifiche nelle promozioni, come del resto ha chiesto anche l'onorevole Bressani.

Vorrei sottoporre all'attenzione del Governo il primo e il secondo comma dell'articolo 3. Temo che possa sorgere un evidente contrasto tra i due commi nei casi in cui esista sia pure nominalmente una distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni in ordine allo sviluppo verticale delle carriere quale risulta indipendentemente dalla nominale distinzione dei predetti gruppi. Ad esempio, qualora l'ordinamento generale preveda un'unica carriera, applicando il primo comma dell'articolo 3 si verrebbe a bloccare e contraddire il secondo comma e viceversa. Dovendo escludere che la volontà dei legislatori sia quella di includere nello stesso provvedimento norme contraddittorie tra di loro è da ritenersi che l'applicazione di quanto previsto dal secondo comma sia subordinato a quanto perentoriamente previsto dal primo comma, cioè dall'ordinamento generale.

In altri termini, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi di ciascuno dei gruppi soltanto e unicamente in relazione alle situazioni per le quali non sia diversamente stabilito dall'ordinamento generale della carriera stessa? Allo scopo di evitare ogni eventuale interpretazione cavillosamente restrittiva in materia sarebbe opportuno che sulla questione venisse inserita a verbale una precisazione del Governo.

LUCIFREDI. Credo che stiamo scivolando su una strada piuttosto pericolosa: si fa una legge interpretativa di una legge. Sarebbe meglio lasciare che i giudici abbiano la loro parte da compiere.

PRESIDENTE. In effetti i magistrati possono leggere i lavori preparatori, ma possono anche farne a meno, perché non sono vincolanti.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che l'altra volta sia stato detto chiaramente che il legislatore vuole escludere eventuali interpretazioni cavillose al riguardo. Ieri ho chiesto il rinvio della discussione perché mi si chiedevano dichiarazioni impegnative, che andavano meditate. Mi pare che sia l'espressione letterale della legge a consentire una precisa interpretazione, almeno in questo caso.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ho già espresso parere contrario alla proposta di reintrodurre il testo originario.

Nel dare ragione di quelli che sono i motivi che noi riteniamo validi per introdurre quei commi, esprimiamo contestualmente il nostro dissenso sugli emendamenti presentati dai colleghi di parte comunista.

CARUSO. Visto che le dichiarazioni messe a verbale non hanno alcun significato, chiediamo quanto meno che il Ministero emani opportune direttive agli organi periferici.

CAVALLARI, *Relatore*. Questa richiesta è contenuta anche nell'ordine del giorno.

ROMEO. Ritiro il mio emendamento presentato insieme al collega Roberti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fregonese, interamente sostitutivo dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

Poiché gli emendamenti Roberti e Di Primio sono stati ritirati, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 4.

Il collocamento a riposo anticipato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una conseguenziale deroga al requisito dell'età, ove prescritto, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessarie per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma.

Il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbreviato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata.

Per il personale dipendente dagli enti indicati all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759.

Gli onorevoli Caruso e Fregonese hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Il collocamento a riposo anticipato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una conseguenziale deroga al requisito dell'età, ove prescritto, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1979, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascuno limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata ».

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto a pensione,

corrispondente al periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il dipendente che non raggiunge il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto a pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbinato salva comunque la facoltà di godere del beneficio di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1979, n. 336, alla data del 31 dicembre 1979 ».

FREGONESE. I tre emendamenti sono uno subordinato all'altro. Con il principale chiediamo il ripristino del testo integrale approvato dalla Camera, mentre con gli altri due tendiamo a limitare al massimo i danni che si provocherebbero approvando il testo pervenuto dal Senato.

CAVALLARI, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Fregonese e chiedo al Governo di voler fare una dichiarazione sulla applicazione della normativa in esame, tenendo conto dei seguenti princìpi:

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione di una maggiorazione di anzianità di anni sette oppure di anni dieci, rispettivamente per gli ex combattenti o per i mutilati di guerra.

Sia gli ex combattenti che i mutilati di guerra rientrano tra « il personale interessato », e non vi sono dubbi che il periodo di maggiore anzianità concesso è quello di anni dieci.

Pertanto, stando alla chiara dizione testuale della norma, risulta evidente che il legislatore ha voluto stabilire, per quanto concerne la riduzione dell'eventuale requisito dell'età, una misura unica per tutti, pari alla metà del periodo di anzianità, previsto dall'articolo 3 della legge n. 336, che risulta maggiore, cioè pari alla metà di anni dieci.

A tale scopo va anche posto in evidenza come non senza motivo sia stata usata la locuzione « periodo di maggiore anzianità concesso », che ha valore comparativo tra periodi di misura diversa, e non sia stata, invece, usata la locuzione « periodo di maggiorazione di anzianità concesso ».

In altri termini, sia i sette anni che i dieci anni rappresentano una « maggiorazione » di anzianità, mentre, invece, la « maggiore » anzianità è rappresentata unicamente e soltanto dai dieci anni.

In conclusione, la riduzione dell'età in questione è da valutarsi indiscriminatamente in anni cinque, pari, cioè, alla metà di anni dieci, che risultano essere il « periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono contrario agli emendamenti, visto che i destinatari dell'articolo 4 sono iscritti alla assicurazione generale obbligatoria, ed hanno, quindi, un'età di pensionamento relativamente bassa, tenuto conto dei limiti dei dipendenti dello Stato: 55 per le donne e 60 per gli uomini. Il che significa che rischieremmo di mandare in pensione gente a 35 anni.

Per quanto riguarda le richieste di precisazione fattemi dal relatore, ho già fatto una dichiarazione nel corso della mia replica e cioè che il collocamento a riposo comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto a pensione, corrispondente al periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato. Questo, d'altra parte, è quanto risulta direttamente dalla lettera del provvedimento in esame.

CARUSO. Se volessimo buttare la cosa in ridicolo basterebbe presentare ora un emendamento contenente le richieste fatte da Cavallari. Siccome c'è l'assenso del Governo, credo che non ci potrebbe essere rifiutato. Volevo, comunque, far notare al rappresentante del Governo che egli non ha risposto alla domanda posta, se cioè si tratta di cinque o di tre anni e mezzo. Si ripetono le parole della legge: che significa questo atteggiamento ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si voleva solo dire che, nonostante tutto, c'è poi sempre la dizione della legge: ritengo, perciò, che si debba apprezzare l'atteggiamento del rappresentante del Governo che, interrogato a questo proposito, ha dichiarato che la dizione della legge dà ragione all'interpretazione data dal relatore.

CAVALLARI, *Relatore*. Il Governo ha insomma risposto che accetta la dichiarazione fatta dal relatore: in sostanza, che si tratta di cinque anni.

CARUSO. Ripeto che il Governo non ha dato risposta, ma si è limitato a confermare la domanda: prendo, comunque, atto di questo suo atteggiamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caruso e Fregonese, interamente sostitutivo dell'articolo 4, a cui si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Caruso e Fregonese, sostitutivo del primo comma dell'articolo 4, a cui si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

L'onorevole Di Primio non è presente; si intende, pertanto, che abbia ritirato il proprio emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Fregonese e Caruso, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4, a cui si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La I Commissione permanente del Senato ha introdotto a questo punto un nuovo articolo, che diventa, quindi, il numero 5: non essendo stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5, ora 6, nel seguente testo:

ART. 6.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito dei contributi ordinari corrispondenti alla applicazione di quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge e al primo comma del presente articolo, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisponto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno

a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Caruso e Fregonese hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli altri enti erogatori di pensione, anche, a carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito dei contributi ordinari corrispondenti alla applicazione di quanto stabilito al terzo 4 della presente legge e al primo comma del presente articolo, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 5, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 ed in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Ritengo che quest'emendamento presupponeva l'accoglimento degli altri, e che esso diventi inutile una volta approvate le modifiche introdotte dal Senato. Chiedo, perciò, all'onorevole Caruso se intende insistere su questo emendamento.

CARUSO. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, alla votazione dell'articolo 6.

MAZZOLA. Per dichiarazione di voto prendo la parola. Il giudizio generale del partito socialista di unità proletaria su questa legge che ci torna dal Senato è che, più che di una legge di interpretazione, si tratti di una nuova legge. Si poteva, quindi, accogliere la proposta di rinvio fatta dal collega Caruso per la formazione di un comitato ristretto.

In sostanza, secondo noi il Senato ha peggiorato il testo che noi avevamo elaborato, soprattutto perché sono stati introdotti alcuni criteri discriminatori.

A questo proposito, credo che non sia valida la posizione del relatore il quale ha giustificato la volontà di non apportare modifiche con la necessità di fare presto evitando che la legge torni al Senato; per fare una legge migliore si possono pure perdere alcune giornate di tempo, tenuto anche conto che qui il tempo si è perso causa del Governo che ha bloccato i nostri lavori prima di esprimere il suo parere.

Né può trovare giustificazione l'atteggiamento dei qui presenti rappresentanti del Governo, i quali hanno in pratica detto che questo peggioramento è avvenuto in relazione alla situazione finanziaria di fronte alla quale si trova lo Stato.

Per queste considerazioni, dovremmo arrivare alla conclusione di votare contro la legge. Riteniamo, però, che un voto negativo non potrebbe cogliere quegli elementi positivi che pure riconosciamo in questa legge. Per questi motivi, dichiariamo di astenerci.

CARUSO. Dichiaro a nome del mio gruppo che ci asterremo anche noi dal votare questa legge.

Tengo a precisare che noi non siamo contro l'estensione dei benefici previsti nella legge ai componenti le forze armate. Al peggioramento introdotto dal Senato la maggioranza ha ritenuto di poter ovviare con un semplice ordine del giorno: è questa la prova palese della cattiva coscienza della maggioranza su questo argomento, prova convalidata dalla assenza dei presentatori della legge.

CAVALLARI, *Relatore*. A nome del gruppo democristiano dichiaro che voteremo a favore di questa legge, anche per l'esigenza di evitare incertezza di diritto verso coloro che sono interessati a questi benefici. Inoltre nelle modifiche apportate dal Senato vi sono anche elementi positivi: non solo si sono estesi ai militari i benefici della legge, ma anche per la categoria degli autoferrotranvieri ne sono derivati vantaggi.

ROMEO. A nome del mio gruppo, dichiaro che voteremo a favore di questa legge esclusivamente per affrettare la sua approvazione finale. Poiché non credo molto agli impegni che derivano al Governo dagli ordini del giorno, dichiaro che presenteremo una proposta di legge di riforma per l'intero settore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 nel testo trasmesso dal Senato e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Cavallari, Ciampaglia, Ianniello e Di Primio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Affari Costituzionali, in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 2833-*B*, trasmessa dal Senato con modifiche, che destano alcune perplessità.

mentre giudica pleonastico l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo modificato, poiché gli interessati erano già destinatari dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, in quanto equiparati a tutti gli effetti agli ex combattenti,

impegna il Governo

ad impartire tempestive ed opportune istruzioni esplicative ed ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a chiarire le eventuali incertezze derivanti dall'applicazione congiunta della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della presente proposta di legge, ed in particolare per quanto riguarda coloro i quali a norma del secondo comma dell'articolo 4 della proposta di legge n. 2833-*B* sarebbero esclusi dai benefici della legge perché non raggiungono i limiti minimi di età pensionabile alla data del 31 dicembre 1979.

Rinnova l'impegno al Governo a promuovere i provvedimenti idonei ad assicurare l'estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, e della presente proposta di legge allecategorie escluse ed in particolare ai civili militarizzati di cui agli articoli 1 e 2 del rego decreto 30 marzo 1943, agli invalidi civili per servizio, la cui infermità sia collegata al fatto di guerra , ai deportati, nonché agli internati ».

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno, tenendo presenti le raccomandazioni da me fatte, e fermo restando che si dovrà tener conto delle risorse disponibili e delle esigenze della programmazione economica.

BERTUCCI. Devo avanzare delle riserve circa alcuni punti dell'ordine del giorno. Innanzitutto, a proposito degli invalidi civili per servizio, non approvo la limitazione che si fa laddove si dice « la cui infermità sia collegata a fatto di guerra »: infatti, le varie leggi parlano chiaramente della parificazione degli invalidi civili per servizio agli invalidi di guerra, e di comparazione totale ai diritti di cui godono gli ex combattenti.

Per quanto concerne poi i civili militarizzati, di cui al decreto del 1943 (che fra l'altro tante discussioni ha portato in Aula, e che non è né completa né giusta) io direi che sarebbe meglio precisare che i riconoscimenti in questione devono essere estesi a tutti coloro che hanno prestato servizio in zona di operazione. Ciò al fine di non escludere delle categorie che, altrimenti, verrebbero ad essere dimenticate: è chiaro, ad esempio, che se c'erano i ferrovieri in zona d'operazioni, c'erano anche delle dattilografe ed altro personale che non verrebbe ad essere preso in considerazione, senza la più precisa dizione da me proposta.

Per tutti questi motivi, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'ordine del giorno.

FREGONESE. Penso che questo ordine del giorno si andrà ad aggiungere ad altri, a suo tempo approvati, e che non hanno sortito alcun effetto: non ritengo cioè di poter dare ad esso un'importanza ed un valore reali. Le osservazioni formulate dal collega Bertucci ci hanno anche fatto notare che si sono trascurati degli aspetti e, perciò, rischiamo ancora una volta di mancare all'impegno di prendere in esame questa materia. Per il momento, non potendo dare il nostro consenso a quest'ordine del giorno, ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cavallari ed altri, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Boffardi Ines ed altri: « Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2905).

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	12
Voti contrari	—

Hanno dichiarato di astenersi 6 deputati.

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Villa ed altri: « Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2833-*B*).

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	12
Voti contrari	—

Hanno dichiarato di astenersi 6 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bertucci, Biondi, Bosco, Bressani, Bucciarelli Ducci, Cavallari, Ciampaglia, Cossiga, Di Primio, Foschini, Ianniello, Lucifredi, Monsellato, Nucci, Ollietti, Protti, Romeo, Riccio, Savoldi, Scaglia, Senese.

Hanno dichiarato di astenersi:

Accreman, Caruso, Fregonese, Gullo, Mazzola, Tuccari.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO